

Università di Parma

Regolamento didattico del Corso di Studio

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI

(Classe L-19 secondo il D.M. n. 270/2004)

Art. 1 – Denominazione del corso di studio e classe di appartenenza

È istituito presso l'Università degli Studi di Parma il Corso di Studio (CdS) triennale (DM n.270/2004) in *Scienze dell'educazione e dei processi formativi* (Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione: L-19) afferente al Dipartimento D.U.S.I.C., in conformità con il relativo Ordinamento Didattico disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1. Il CdS in Scienze dell'educazione e dei processi formativi afferisce alla Classe delle Lauree L-19 "Scienze dell'educazione e della formazione" e ne rispetta gli obiettivi formativi qualificanti.
2. L'accesso agli sbocchi professionali è comunque definito dalla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea.
4. Il quadro generale delle attività formative e la distribuzione dei crediti formativi (CFU) sono riportati nel RAD dell'anno accademico di riferimento.
5. Il CdS in Scienze dell'educazione e dei processi formativi è retto da un Consiglio di Corso di Studio, nella composizione prevista dallo Statuto dell'Università di Parma (ivi compresi i titolari di insegnamenti mutuati, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo) e con le funzioni e le competenze previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
6. Nel caso siano attive in Ateneo delle Classi di Laurea Magistrale di ambito educativo, i rispettivi consigli di Corso possono essere unificati (Consiglio di Corso Unificato).
7. Il Consiglio di Corso di Studio / Unificato è retto da un Presidente, eletto secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
8. Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 3 – Aspetti generali

1. Il CdS in Scienze dell'educazione e dei processi formativi prevede l'acquisizione da parte dello studente di almeno 180 CFU, comprensivi della prova finale di laurea, nel corso di un triennio di studi. Gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea, o sono già in possesso di Laurea o Diploma di Laurea, possono chiedere un'abbreviazione della carriera, sulla base del numero di insegnamenti convalidati, fermo restando l'obbligo del conseguimento di almeno 180 CFU.
2. I corsi, i moduli e le altre attività didattiche, laboratoriali, seminariali o di esercitazione, sono tenute dai professori di ruolo, dai ricercatori cui sono state affidate e da docenti a contratto. Interventi didattici al di fuori dell'attività ufficialmente programmata possono essere occasionalmente tenuti da professionisti esterni, purché ciò avvenga in presenza e sotto la diretta responsabilità del docente titolare del corso.

Art. 4 – Ammissione

1. Per essere ammessi al CdS occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
2. Le modalità di accesso al CdS, libere o programmate, sono definite anno per anno dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso e pubblicate sul Manifesto degli Studi dell'Università di Parma.
3. In caso di libero accesso al Corso di studio (o accesso in ordine cronologico) è prevista una prova orientativa su aspetti funzionali alle competenze utili per lo studio universitario. La prova non ha un carattere selettivo. Devono partecipare alla prova gli studenti che hanno superato l'Esame di Stato di Scuola Secondaria di secondo grado con un punteggio inferiore a 70/100 (ovvero 42/60). Gli studenti per cui vengano rilevate particolari difficoltà dovranno svolgere un'attività integrativa. Per coloro che non si presentassero alla prova o non frequentassero l'attività integrativa, se prevista, il Consiglio di Corso potrà deliberare propedeuticità di esami o altre forme di verifica aggiuntiva.
4. Il Consiglio di Corso può invitare a partecipare alla prova, per motivi di monitoraggio e miglioramento dell'offerta, tutti gli studenti del primo anno, su base volontaria e senza obblighi successivi.

Art. 5 – Organizzazione didattica

1. La tipologia delle attività e il numero di CFU ad essa assegnato sono indicati nel RAD dell'anno accademico di riferimento.

2. I CFU attribuiti alle diverse attività formative sono stabiliti con delibera del Consiglio di Corso in sede di programmazione didattica.
3. I periodi didattici in cui è diviso l'anno accademico sono a carattere semestrale.
4. Il Consiglio di Corso può determinare la durata del valore dei crediti conseguiti dallo studente, al fine di evitarne l'obsolescenza. Resta fermo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo relativamente al decadimento dagli studi dello studente.
5. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative previste dall'art. 10 del DM n. 270 del 22/10/2004 vengono pubblicati annualmente sui siti web istituzionali.
6. Il Consiglio di Corso stabilisce il piano degli studi tenendo conto dell'assegnazione di CFU alle diverse tipologie di attività formative, ai diversi ambiti disciplinari e, all'interno di questi, ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano la Classe L-19.
7. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, nel rispetto sia del conseguimento della quantità minima di crediti nei settori scientifico-disciplinari indicata nella Classe L-19, sia del raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS, ferma restando l'acquisizione di almeno 180 CFU. Il piano di studi individuale deve essere sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Corso.
8. Nei piani di studio, i CFU previsti per il tirocinio possono essere convalidati, sulla base di apposito Regolamento interno del CdS, attraverso il riconoscimento di esperienze lavorative o di Servizio civile pertinenti, oppure sostituiti con egual numero di CFU acquisiti in eventuali attività laboratoriali e/o seminariali, se attivate.

Art. 6 – Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto

1. Il riconoscimento dei CFU è conseguente alla verifica di profitto prevista dopo lo svolgimento delle attività formative richieste. Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si svolgono individualmente e per singoli insegnamenti.
2. Per la valutazione dei tirocini si rimanda alle norme generali di Ateneo.

Art. 7 – Composizione e funzionamento delle commissioni d'esame

1. Le Commissioni per gli esami di profitto, proposte dal Consiglio di Corso e nominate dal Direttore del Dipartimento, sono costituite da almeno due membri e presiedute dal titolare dell'insegnamento.
2. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a diciotto trentesimi. La commissione all'unanimità può concedere la lode.

Art. 8 – Termini e modalità dell'attribuzione della tesi, prova finale e conseguimento della laurea

1. La prova finale consiste nella valutazione da parte di una Commissione di un elaborato scritto, inquadrato nell'ambito di un insegnamento, su un argomento concordato tra lo studente e un docente relatore. Il relatore ha facoltà di proporre la nomina di un correlatore.
2. All'elaborato viene attribuito un punteggio da 0 a 5 (articolato secondo le tipologie specificate al comma 3), che va a sommarsi alla media ponderata dei voti conseguiti durante la carriera. La somma costituisce il voto finale di laurea, espresso su base 110, con eventuale lode su parere unanime della Commissione. A partire dall'a.a. 2020-2021, eventuali punti aggiuntivi possono essere attribuiti per la proficua frequenza di attività specifiche, unicamente sulla base di determinazioni degli organi del Corso o dell'Ateneo.
3. Oltre all'argomento, lo studente e il docente concordano, e specificano in modo univoco nella domanda di ammissione all'esame di laurea, la tipologia dell'elaborato, tra le due possibili: tesi **compilativa** o tesi **di ricerca**.
 - La dizione **compilativa** comprende le seguenti tipologie di tesi che lo studente può scegliere nella domanda di laurea online: “compilativa”, “curriculare”, “ordinaria”, “elaborato”, “elaborato di tirocinio”.
 - La dizione **di ricerca** comprende le seguenti tipologie di tesi che lo studente può scegliere nella domanda di laurea online: “di ricerca”, “sperimentale”, “tesi con soggiorno estero”.

Rientrano nella tipologia della tesi **compilativa**: una breve relazione riassuntiva e ragionata su un argomento con succinta bibliografia; una rassegna ragionata sulla letteratura secondaria (con particolare riferimento alle riviste nazionali e internazionali a disposizione presso la biblioteca di dipartimento); un approfondimento teorico dell'esperienza di tirocinio.

Rientrano nella tipologia della tesi **di ricerca** tutti i lavori di carattere empirico, teoretico, storico o altro, il cui disegno critico o la cui conduzione sperimentale mostrino caratteri sufficienti di rigore e originalità.

La tesi “compilativa” può essere valutata, di norma, con un punteggio da 0 a 2. La tesi “di ricerca” può essere valutata con un punteggio da 0 a 5.

Alla valutazione concorre la verifica del raggiungimento degli obiettivi del CdS (in termini di conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative) da parte dello studente, come dimostrato durante tutto il periodo di elaborazione della tesi.

4. La tesi può essere redatta in una lingua diversa dall'italiano, in conformità alle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e previa autorizzazione del relatore, dell'eventuale correlatore e del Consiglio di Corso.
5. È possibile sostenere la prova finale in un insegnamento di altro Corso di Laurea. L'esame di laurea dovrà essere in ogni caso conforme a questo Regolamento e svolgersi di fronte a una delle Commissioni nominate per le lauree di questo CdS.
6. La Commissione dell'esame finale per il conseguimento della Laurea Triennale (Commissione di Laurea) è composta da almeno cinque membri ed è nominata dal Direttore di Dipartimento (ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo).
7. Per poter accedere alla prova finale, lo studente deve avere superato con esito positivo tutte le attività previste nel piano di studi ufficiale.

8. In caso di mancato superamento della prova finale, a prescindere dalla votazione media ottenuta con gli esami di profitto, il titolo non viene rilasciato.

Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di studio

1. Per gli studenti che provengono da altri Corsi di studio o in possesso di altra laurea, che desiderano iscriversi al Corso di Scienze dell'educazione e dei processi formativi e che richiedono la convalida di insegnamenti già sostenuti, il Consiglio di Corso stabilisce per ogni singolo caso gli insegnamenti o le altre attività formative che possono essere convalidati e il numero dei relativi CFU. Sulla base di questi ultimi sarà indicato l'anno al quale lo studente viene ammesso.
2. La convalida di insegnamenti per almeno 54 CFU permette l'iscrizione al secondo anno; la convalida di insegnamenti per almeno 108 CFU permette l'iscrizione al terzo anno.
3. Gli studenti a cui vengono convalidati meno di 54 CFU devono iscriversi al primo anno e sostenere le eventuali prove d'ingresso o di accertamento dei requisiti di accesso.

Art. 10 – Orientamento e tutorato

1. Il Consiglio di Corso collabora con il Servizio di Ateneo allo svolgimento di attività di orientamento e tutorato in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo. Gli studenti possono rivolgersi ai docenti tutor del CdS e ai tutor studenti per informazioni, assistenza e orientamento in itinere. I tutor studenti, come i docenti, hanno orari di ricevimento dedicati che vengono pubblicati sul sito di CdS e offrono assistenza individuale in presenza e via mail.

Art. 11 – Valutazioni del carico didattico

1. Il Consiglio di Corso può attuare iniziative per la valutazione ed il monitoraggio del carico didattico di lavoro per gli studenti, al fine di garantire un'adeguata corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.
2. A conclusione di ogni anno accademico il Consiglio di Corso provvede alla verifica dell'attività didattica svolta e degli obiettivi di coordinamento raggiunti, e, tenuto conto del parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, provvede alla programmazione dell'attività didattica per l'anno successivo.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non presente all'interno di questo Regolamento si rimanda al Regolamento d'Ateneo.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Corso Unificato del 13 giugno 2023.